

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2023)**

L'anno duemilaventitrè, il giorno di giovedì venti del mese di luglio, alle ore 12.38 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 12.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE	“	10) RINALDI MANUELA	“
5) GHERA FABRIZIO	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE	“
6) MASELLI MASSIMILIANO	“		

Sono presenti: *il Presidente, la Vicepresidente e gli Assessori Ghera, Regimenti e Righini.*

Sono collegate in videoconferenza: *gli Assessori Baldassarre e Palazzo.*

Sono assenti: *gli Assessori Ciacciarelli, Maselli, Rinaldi e Schiboni.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entrano nell'Aula gli Assessori Ciacciarelli e Maselli.

(O M I S S I S)

Si interrompe il collegamento in videoconferenza con l'Assessore Baldassarre.

(O M I S S I S)

Si collega in videoconferenza l'Assessore Baldassarre.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Schiboni.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 392

N. 392 del 20/07/2023

Proposta n. 22615 del 13/06/2023

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertame		
			nto		

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	P	U0000C21919	2023/18133	2.000.000,00	01.03 1.04.01.02.000
----	---	-------------	------------	--------------	----------------------

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

1.01.02.12

CREDITORI DIVERSI

Oggetto: Definizione dei nuovi criteri e delle modalità di accesso al “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni”. Istituzione della Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione ed individuazione delle procedure e dei parametri di controllo a cui sottoporre l'ente beneficiario del contributo per prevenire il dissesto finanziario. Esercizio finanziario 2023.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Politiche agricole, Caccia e pesca, Parchi e foreste, di concerto con l'Assessore al Personale, Polizia Locale, Enti Locali, Sicurezza Urbana,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2023, n. 162, recante “Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale "Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio" ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”, con la quale è stato conferito al dott. Marco Marafini l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio”;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G05169 del 29 aprile 2022, con il quale è stato conferito al dott. Attilio Vallante l'incarico di Dirigente dell'Area Finanza pubblica;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della legge regionale n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della legge regionale n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima legge regionale n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, “Legge di stabilità regionale 2023”;

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli

di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, “Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie”;

VISTI i commi 76 e 78 dell’articolo 1 della legge regionale n. 12/2011, come modificati dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 8 del 20 maggio 2019 nonché dall’articolo 7, comma 40, della legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2019, i quali, nell’attuale formulazione, prevedono che:

“76. La Regione, al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario nonché le gravi situazioni di disequilibrio di bilancio da parte dei comuni, istituisce il Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni”.

“78. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi, su proposta dell’Assessore al bilancio, di concerto con l’Assessore agli enti locali, sentite le commissioni consiliari competenti, sono stabiliti:

- a) i criteri e le modalità per l’accesso al fondo di cui al comma 76, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di cui alla parte II, titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e dei parametri di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 242, comma 2, del citato decreto legislativo. Ai fini di cui al primo periodo, si tiene conto della riduzione tendenziale del disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio e si considera anche l’anticipazione di tesoreria, comprensiva della quota vincolata ai sensi dell’articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), come risultante dalla relazione sul rendiconto trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
- b) l’istituzione e il funzionamento della commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione, presieduta dal direttore della Direzione regionale “Bilancio, programmazione economica, patrimonio e demanio” (attuale Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio) e della quale fanno parte un dipendente regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso le strutture organizzative interne dell’assessorato competente in materia di bilancio ed un dipendente regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso le strutture organizzative interne dell’assessorato competente in materia di enti locali e un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani Lazio (ANCI Lazio). La commissione tecnica può audire su richiesta i comuni interessati, al fine di acquisire informazioni sull’andamento della relativa gestione economica e finanziaria;
- c) le procedure ed i parametri di controllo a cui il comune beneficiario deve sottoporsi nel biennio successivo al ricevimento dell’apposito contributo, anche ai fini di quanto previsto dal comma 77bis.”.

VISTO il comma 77 dell’articolo 1 della medesima legge regionale n. 12/2011, come modificato dall’articolo 57, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, il quale, nell’attuale formulazione, prevede che:

“77. Il fondo di cui al comma 76 è finalizzato alla concessione di contributi straordinari per il risanamento economico-finanziario dei comuni con una situazione di rischio di dissesto finanziario riferibile, negli ultimi due esercizi finanziari, ad almeno due dei seguenti indicatori:

- a) utilizzazione continuativa dell’anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio;

- c) disavanzo di amministrazione;
c-bis) debiti fuori bilancio”.

VISTA la legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale ha introdotto all'art. 1 della più volte citata legge regionale n. 12/2011 il comma 77-*bis* che così dispone: “Non possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 76 i comuni che, alla data di adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 78, abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243bis del medesimo decreto legislativo e successive modifiche. Nel caso in cui una delle fattispecie previste al precedente periodo si verifichi entro il primo esercizio finanziario successivo a quello della concessione del contributo, la Regione provvede alla revoca dello stesso ed al recupero delle risorse erogate ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, relativo all'incasso dei crediti vantati dalla Regione, e successive modifiche.”;

CONSIDERATO che tale novella legislativa precorre ed appare in sintonia con il giudizio espresso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio in sede di parifica del rendiconto della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2018 (Deliberazione n. 47/2019/PARI del 23 luglio 2019). In quell'occasione, infatti, il Collegio ha innanzitutto rammentato che: “*in subiecta materia* è intervenuto il legislatore statale a dettare le disposizioni di cui agli articoli da 242 a 243-*sexies* del Capo I, Titolo VIII, Parte II, del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevedendo, all'articolo 243-*bis* e ss., la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale istituto con finalità di risanamento finanziario per gli enti locali in condizioni di accertato squilibrio strutturale e al fine precipuo di prevenirne il dissesto”. Sulla base di tale premessa, il Magistrato contabile ha censurato la Determinazione regionale n. G17723 del 2018, ritenendola non conforme “alle richiamate disposizioni di fonte normativa regionale in combinato disposto con le citate disposizioni di fonte statale con riferimento agli impegni di spesa correlati a contributi erogati nei confronti di enti locali che, alla data di relativa adozione, avessero deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli 243-*bis* del ridetto decreto legislativo n. 267/2000”.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di ridefinire la disciplina per la concessione dei contributi in epigrafe, allo scopo di tenere conto della modifica normativa e degli orientamenti della Corte dei conti sopra rammentati, nonché di meglio delimitare le possibilità di utilizzo dei contributi stessi, i quali, in ossequio alla più recente giurisprudenza costituzionale e contabile, non possono determinare un ampliamento della capacità di spesa degli enti beneficiari, con particolare riferimento alle spese a carattere ripetitivo, suscettibili di consolidarsi. A tal fine, i Comuni destinatari dei contributi dovranno individuare, per il contributo di parte corrente, esclusivamente uno dei seguenti utilizzi:

- riduzione del disavanzo aggiuntiva rispetto a quella imposta dalla normativa vigente;
- abbattimento dello *stock* di debito, da intendersi quale estinzione anticipata dello stesso;
- accantonamento a fondo contenzioso o perdite potenziali;
- quale *extrema ratio*, finanziamento di debiti fuori bilancio.

Tale ultima finalità deve rappresentare, altresì, la destinazione preferenziale del contributo di parte capitale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: debiti fuori bilancio connessi alle procedure espropriative per pubblica utilità). Ugualmente compatibile con le finalità dell'istituto appare la destinazione al finanziamento di spese in conto capitale che rivestano carattere emergenziale, che parimenti rifluiscono sovente in debiti fuori bilancio.

CONSIDERATO che le risorse iscritte a bilancio a legislazione vigente ammontano a:

CAPITOLO	E.F. 2023
U0000C21919	2.000.000,00
U0000C22564	0,00

TENUTO CONTO altresì che, qualora fossero autorizzate ulteriori risorse per l'esercizio finanziario 2023, tali da incrementare lo stanziamento di parte corrente, le stesse saranno ripartite proporzionalmente in capo ai Comuni per i quali, in occasione della prima ripartizione, la Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione avrà formalizzato un giudizio di ammissibilità al contributo; laddove invece l'incremento dello stanziamento riguardi le risorse di parte capitale, la Commissione dovrà giocoforza provvedere ad una ripartizione *ex novo*;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 9/2017 riconosce "priorità nell'accesso al fondo ai comuni che, negli ultimi tre anni, abbiano perseguito una efficiente razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica verificata attraverso il sistema degli indicatori economico-finanziari di cui all'articolo 18 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";

TENUTO CONTO che il contributo regionale verrà concesso solo se, ad esito delle verifiche tecnico-amministrative effettuate dalla Commissione, il Comune abbia posto in essere ogni azione utile ad arginare lo stato di rischio di dissesto, inclusi il contrasto all'evasione fiscale, l'aumento delle tariffe, la valorizzazione patrimoniale e la razionalizzazione delle spese per fitti passivi, ed a condizione che il contributo stesso risulti determinante per il superamento della predetta situazione, escludendo in ogni caso i Comuni che, alla data di adozione della presente Deliberazione, abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del medesimo Testo unico. Laddove una delle due fattispecie di cui al periodo precedente si verifichi entro il primo esercizio finanziario successivo a quello della concessione del contributo, si provvederà alla revoca dello stesso ed al recupero delle risorse erogate, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8;

RAVVISATA la necessità, ai fini dell'attivazione del fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni, di:

- definire i criteri e le modalità di accesso al fondo;
- individuare le procedure e le modalità di monitoraggio degli enti beneficiari del contributo regionale;
- istituire una Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione;

VISTO l'Allegato tecnico, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono riportate la modulistica per la richiesta di accesso al fondo, le scadenze e le modalità di calcolo per la ponderazione degli indicatori;

ACQUISITI i pareri espressi dalle competenti commissioni consiliari in data 13 luglio 2023.

DELIBERA

le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 1) di definire i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui all'art. 1, comma 76, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, per l'esercizio finanziario 2023, come di seguito indicato:
 - I. di escludere dall'accesso alle provvidenze del fondo, in ogni caso, i Comuni che, alla data di adozione della presente Deliberazione, abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del medesimo Testo unico. Laddove una delle due fattispecie di cui al periodo precedente si verifichi entro il primo esercizio finanziario successivo a quello della concessione del contributo, si provvederà alla revoca dello stesso ed al recupero delle risorse erogate, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8;
 - II. di adottare, quali indicatori di una situazione economico-finanziaria a rischio di dissesto finanziario dell'ente, i parametri individuati dall'art. 1, commi 77 e 78, comma 1, lett. a) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 e precisamente, per ognuno degli ultimi due esercizi finanziari:
 - I. utilizzazione continuativa dell'anticipazione di tesoreria, comprensiva della quota vincolata ai sensi dell'art. 195, comma 3, del TUEL, come risultante dalla relazione sul rendiconto trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 - II. disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio;
 - III. disavanzo di amministrazione;
 - IV. presenza di debiti fuori bilancio.
 - III. di individuare le seguenti modalità di accesso al Fondo:
 - I. gli enti che intendono sottoporsi alla valutazione per l'accesso al fondo ne fanno espressa richiesta agli uffici regionali competenti;
 - II. gli enti che fanno richiesta devono fornire, nei tempi indicati dalla Regione, tutta la documentazione necessaria al fine di poter valutare la reale situazione economico-finanziaria nonché, laddove richiesto, essere disponibili per colloqui di approfondimento;
 - III. è riconosciuta priorità nell'accesso al Fondo ai comuni che, negli ultimi tre anni, abbiano perseguito una efficiente razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica verificata attraverso il sistema degli indicatori economico-finanziari di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
 - IV. il contributo regionale verrà concesso solo se, ad esito delle verifiche tecnico-amministrative effettuate dalla Commissione, il Comune abbia posto in essere ogni azione utile ad arginare lo stato di rischio di dissesto, inclusi il contrasto all'evasione fiscale, l'aumento delle tariffe, la valorizzazione patrimoniale e la razionalizzazione delle spese per fitti passivi, ed a condizione che il contributo stesso risulti determinante per il superamento della predetta situazione;
 - V. al fine di evitare che la concessione del contributo determini un aumento della capacità di spesa (con particolare riferimento alle spese a carattere ripetitivo,

suscettibili di consolidarsi), i Comuni destinatari dei contributi dovranno individuare, per il contributo di parte corrente, esclusivamente uno dei seguenti utilizzi:

- a) riduzione del disavanzo aggiuntiva rispetto a quella imposta dalla normativa vigente;
- b) abbattimento dello *stock* di debito, da intendersi quale estinzione anticipata dello stesso;
- c) accantonamento a fondo contenzioso o perdite potenziali;
- d) quale *extrema ratio*, finanziamento di debiti fuori bilancio.

Tale ultima finalità deve rappresentare, altresì, la destinazione preferenziale del contributo di parte capitale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: debiti fuori bilancio connessi alle procedure espropriative per pubblica utilità). Ugualmente compatibile con le finalità dell'istituto appare la destinazione al finanziamento di spese in conto capitale che rivestano carattere emergenziale, che parimenti rifluiscono sovente in debiti fuori bilancio.

- 2) di approvare l'Allegato tecnico, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono riportate la modulistica per la richiesta di accesso al fondo, le scadenze e le modalità di calcolo per la ponderazione degli indicatori di cui al punto 1, lettera b);
- 3) di definire le seguenti procedure ed i parametri di controllo a cui il Comune beneficiario deve sottoporsi nel biennio successivo al ricevimento del contributo:
 - I. gli enti beneficiari, laddove richiesti, dovranno fornire, anche per via telematica, tutta la documentazione necessaria ai fini di un puntuale monitoraggio da parte della Regione. La richiesta, anche a campione, e l'esame della documentazione prodotta potranno essere effettuate da una struttura della Direzione Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio;
 - II. laddove, dall'esame della documentazione trasmessa, emergano ipotesi di anomalia, l'esame delle stesse sarà effettuato dalla Commissione tecnica di supporto, la quale proporrà l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti;
 - III. al termine del biennio di monitoraggio, qualora l'ente risulti ancora a rischio di dissesto finanziario, il periodo di osservazione proseguirà per il tempo stabilito dalla Commissione tecnica di supporto;
- 4) di stabilire che le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del presente provvedimento gravino sul capitolo U0000C21919 – Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spesa di parte corrente (L.R. n. 12/2011, art. 1, comma 79 e s.m.i.) del bilancio della Regione Lazio, relativamente all'esercizio finanziario 2023, come di seguito specificato:

CAPITOLO	E.F. 2023
U0000C21919	2.000.000,00

- 5) di prevedere che, qualora fossero autorizzate ulteriori risorse per l'esercizio finanziario 2023, tali da incrementare lo stanziamento di parte corrente, le stesse saranno ripartite proporzionalmente in capo ai Comuni per i quali, in occasione della prima ripartizione, la Commissione tecnica di

supporto per la valutazione delle domande di concessione avrà formalizzato un giudizio di ammissibilità al contributo; laddove invece l'incremento dello stanziamento riguardi le risorse di parte capitale, la Commissione dovrà giocoforza provvedere ad una ripartizione *ex novo*;

- 6) di istituire, ai sensi dell'art. 1, comma 78, della legge regionale n. 12/2011, la Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione, presieduta dal Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio e composta da un Dirigente della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio, da un Dirigente della Direzione regionale Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi competente in materia di enti locali e da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani Lazio (ANCI Lazio). La commissione sarà nominata con decreto del Presidente della Regione Lazio.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL PRESIDENTE
(Francesco Rocca)